

Comune di Roccarainola

Provincia di Napoli

C.A.P. 80030 Telefono 081.829.34.49 Fax 081.511.84.14 Sito Web www.comune.roccarainola.na.it

Ordinanza sindacale n. 10 del 20/03/2020

Prot. n. 2521 del 20/03/2020

ULTERIORI MISURE CAUTELARI VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitario per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e dal 11 marzo elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
- Diversi e numerosi sono stati i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania, con i quali sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus, sempre più stringenti;

Visti in particolare:

- Il DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale nonché il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- L'Ordinanza n. 15 del Presidente della Giunta Regionale della Campania recante Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che:


- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti;

Atteso che:

- l'epidemia da COVID-19 desta forte preoccupazione in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus sull'intero territorio nazionale e regionale;

Ritenuta opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio da COVID-19;

Viste le precedenti proprie ordinanze n. 7 del 9 marzo 2020 ed n. 8 del 11/03/2020 in materia di contenimento del rischio contagio;



Comune di Roccarainola

Provincia di Napoli

C.A.P.
80030

Telefono
081.829.34.49

Fax
081.511.84.14

Sito Web
www.comune.roccarainola.na.it

Ritenuta, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare, anche a livello locale, l'emergenza epidemiologica e finalizzate alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

Ritenuto, di dover evitare quanto più possibile gli spostamenti delle persone dalle proprie abitazioni, ribadendo che gli stessi, ai sensi della vigente normativa, sono consentiti solo per motivi di assoluta necessità

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000

ORDINA

- 1) I supermercati e gli altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, sospenderanno la loro attività alle ore 18:00 e resteranno chiusi l'intera giornata della domenica a far data dalla presente ordinanza e fino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti;
- 2) L'accesso ai supermercati ed agli altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché tabacchini è contingentato nel seguente modo:
 - **Tabacchini:** 1 per volta;
 - **Supermercati ed altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità:**
 - Fino a 100 mq.: 2 per volta;
 - Da 101 a 300 mq.: 3 per volta;
 - Da 301 mq.: 7 per volta.


All'uopo i titolari dei supermercati e degli altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità sono obbligati ad esporre all'esterno apposita dichiarazione di dimensioni del locale;

- 3) L'accesso ai supermercati, agli altri esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed ai tabacchini è consentito solo ai soggetti che sono dotati di guanti e mascherina;
- 4) Gli utenti dei tabacchini sono obbligati a recarsi esclusivamente a quelli siti nelle vicinanze della propria abitazione;
- 5) Gli spostamenti necessari per soddisfare le esigenze degli animale d'affezione sono consentiti solo nelle aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora intendendosi per contiguità una distanza di metri 100;
- 6) E' vietata la vendita in modo ambulante sul territorio comunale

INFORMA

Che la sanzione per chi viola le disposizioni della presente ordinanza è quella prevista in via generale dall'art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro) salvo che





Comune di Roccarainola

Provincia di Napoli

C.A.P. 80030 Telefono 081.829.34.49 Fax 081.511.84.14 Sito Web www.comune.roccarainola.na.it

non si possa configurare un'ipotesi di reato più grave quale quella prevista dall'art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Per le attività commerciali che violano le disposizioni di cui alla presente ordinanza è comminata la sospensione dell'attività e delle correlate sanzioni accessorie.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è trasmesso al Comando Polizia Municipale ed al Comando Carabinieri per la sua osservanza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata:


ai titolari dei supermercati e degli altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché dei tabacchini per opportuna conoscenza

nonché si trasmetta:

- Al Comando Polizia Municipale di Roccarainola;
- Alla Stazione Carabinieri di Roccarainola;
- Alla Regione Campania

per opportuna conoscenza e la necessaria vigilanza sulla sua osservanza.

Dalla Residenza municipale, li



Il Sindaco
Giuseppe Russo